

È costituita un'Associazione Culturale senza scopo di lucro denominata

“Amici delle Mole”

A norma degli artt. 36 e segg. C.C. Essa è disciplinata dal presente statuto e dalle vigenti leggi in materia. L'associazione non persegue finalità di lucro. Può deliberare di aderire ad eventuali federazioni o altre entità, di cui condivida le finalità statutarie.

Art. 1 - SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede legale in Albano Laziale –Rm- Via Tullio Valeri, 26 di norma la sede dell'Associazione è la residenza del Presidente in carica. La durata dell'Associazione è illimitata. La variazione del comune della sede dell'Associazione dovrà avvenire mediante Assemblea Straordinaria e modifica di statuto, mentre la semplice variazione dell'indirizzo potrà effettuarsi con delibera di Assemblea Ordinaria senza necessità di modifica dello statuto.

Art. 2 - FINALITÀ

L'Associazione Culturale non ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

L'Associazione ha le seguenti finalità:

- promuovere iniziative finalizzate al recupero ed al miglioramento delle caratteristiche residenziali ed urbanistiche del quartiere;
- contribuire alla tutela del patrimonio storico del tessuto urbano;
- individuare le aree di miglioramento e di riqualificazione del quartiere allo scopo di migliorare lo stato dell'ambiente, preservare le aree naturali circostanti, raggiungere un più armonico livello di vivibilità del territorio, facendosi altresì promotore presso le Istituzioni di iniziative al riguardo;
- proporsi come interlocutore e, se necessario, controparte di enti pubblici o privati e/o amministrazioni locali così come previsto dall'art. 6, comma 1 della Legge n. 142 dell'08.06.1990. A tal fine copia del presente atto di Costituzione e Statuto sarà formalmente trasmessa all'Amministrazione dei Comuni di Albano Laziale e Castel Gandolfo.

L'Associazione è apartitica ed apolitica. Per la realizzazione del proprio oggetto sociale l'Associazione potrà svolgere qualunque tipo di attività consentita dall'ordinamento vigente comprese quelle commerciali marginali (ad es. gestione di un bar, vendita di gadget ecc.), purché nel rispetto dell'orientamento non lucrativo comunque prevalente. In particolare, le attività commerciali eventualmente svolte avranno natura sussidiaria e di sostegno delle finalità istituzionali culturali, ricreative e non lucrative oltretutto per il sostentamento dell'Associazione medesima.

Art. 3 - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- i beni mobili e immobili provenienti a qualsiasi titolo;
- gli eventuali fondi di riserva e/o gli avanzi netti costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- le quote associative periodiche versate dagli Associati;
- i proventi derivanti dall'esercizio delle attività previste dal presente statuto;
- i proventi derivanti dai redditi prodotti dal patrimonio sociale;
- il ricavato derivante dall'eventuale organizzazione di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente;
- le eventuali erogazioni, donazioni, liberalità e lasciti da parte di soggetti pubblici e/o privati;
- le entrate derivanti dallo svolgimento di attività commerciali a carattere non prevalente;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

L'eventuale quota di versamento da conferire in sede di adesione da parte degli Associati, nonché la quota annua di iscrizione all'Associazione sono stabilite dal Consiglio Direttivo. I versamenti al fondo comune sono da considerarsi finanziamenti a fondo perduto, non ripetibili, non essendo previsto alcun rimborso né in sede di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte o recesso dell'Associato. Tutte le quote associative annuali non sono trasmissibili, né rivalutabili. L'associazione può conseguire utili e avanzi di gestione ma non può in nessun caso procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, degli stessi nonché di fondi, riserve di capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 4 - GLI ASSOCIATI

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro, che intendono impegnarsi per il perseguimento dei fini indicati dal presente statuto, che abbiano compiuto il 18° anno di età, che sottoscrivano la quota associativa annua e che risiedano nel quartiere Le Mole (Comuni di Albano Laziale e Castel Gandolfo) ovvero abbiano interessi legati ad immobili/terreni e/o attività siti nel quartiere..

Possono far parte dell'Associazione anche coloro che non possiedono questo requisito territoriale purché la loro quota non superi il 10% degli Iscritti. Sono espressamente escluse partecipazioni temporanee alla vita associativa.

Gli Associati versano all'Associazione dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo nella misura e con le modalità che verranno stabilite dal Consiglio Direttivo.

La quota o il contributo associativo non può essere trasferito e non è rivalutabile.

Ogni Associato può frequentare i luoghi dove vengono esercitate le attività dell'Associazione, partecipando alle iniziative e manifestazioni da questa promosse nonché fruendo dei servizi eventualmente forniti dalla stessa. Tutti gli Associati iscritti all'Associazione, hanno uguali diritti e doveri e hanno diritto di voto secondo il principio del voto singolo di cui all'art.148 del TUIR, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo, oltre che per

ogni altra previsione di cui al presente Statuto. È “ammessa” l’espressione del voto mediante delega e ciascun associato ha diritto ad un voto per testa. L’adesione per tutti gli Associati viene considerata a tempo indeterminato, dando comunque ad essi la possibilità di recesso dalla stessa in qualunque momento.

Gli Associati prestano gratuitamente e in modo libero la loro opera per l’Associazione e possono essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, nei limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 - ACQUISTO DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Ai fini dell’ammissione l’aspirante Associato deve presentare al Consiglio Direttivo espressa domanda nella quale deve indicare:

- nome cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, cittadinanza;
- la disponibilità di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi associativi;
- il rilascio del consenso, dopo aver preso visione dell’informativa riguardante le modalità di trattamento e utilizzo dei dati personali e delle informazioni rilasciate in sede di iscrizione e in corso di rapporto, così come previsto dalla vigente normativa in materia di privacy.

Il Consiglio Direttivo, a sua volta, ha il compito di provvedere alla eventuale ammissione entro trenta giorni dal ricevimento delle domande.

Qualora il Consiglio Direttivo non si esprima con espresso provvedimento di diniego entro il termine di trenta giorni dalla richiesta di ammissione, la stessa deve intendersi accolta.

Nel caso la domanda sia respinta l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l’assemblea ordinaria, nella sua prima convocazione utile. Al momento della domanda l’aspirante associato potrà rilasciare una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dallo statuto e l’assenza di motivi ostativi all’accoglimento della stessa, assumendosene ogni responsabilità. A seguito della dichiarazione, salva sempre la decisione del Consiglio Direttivo, all’iscritto potrà essere rilasciata immediatamente la tessera associativa e lo stesso sarà ammesso alla frequentazione delle attività sociali. In caso di successivo rigetto della domanda di iscrizione da parte del Consiglio Direttivo, la quota di iscrizione versata sarà integralmente rimborsata previa restituzione delle tessere e di ogni altro documento necessario alla frequentazione e partecipazione alle attività associative.

La qualifica di Associato Ordinario si acquisisce quindi previa iscrizione, e successivo versamento della quota associativa.

Art. 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di Associato si perde:

- per dimissioni. Chiunque aderisce, infatti, può in qualunque momento recedere dal rapporto associativo la cui efficacia si realizza a partire dall'inizio del mese successivo a quello nel quale il Consiglio direttivo riceve la notifica di volontà di recesso. L'unico caso di recesso immediato previsto è possibile solo in presenza di giusta causa;
- per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi statutari, ai regolamenti interni e/o alle deliberazioni degli organi associativi; quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione o all'eventuale Federazione o altra ente cui l'associazione delibere di aderire.

Nei casi di esclusione è sempre il Consiglio Direttivo a deliberarne l'efficacia. In tale caso, il Consiglio Direttivo motiva nella delibera le ragioni dell'espulsione dell'Associato dall'Associazione nel provvedimento di esclusione. In caso di morosità ed inadempienze in materia di versamenti di quote associative il Consiglio Direttivo potrà deliberare l'esclusione dell'associato. A seguito delle eventualità di cui ai punti precedenti, il Consiglio Direttivo procederà entro ogni anno alla revisione della lista degli Associati. Nel caso sussistano le condizioni previste al precedente punto b) gli associati potranno essere sospesi cautelativamente e immediatamente dal godimento dei loro diritti associativi. Gli associati espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento nel corso della prima assemblea ordinaria utile.

Art. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Revisori ove nominato.

L'elezione degli organi dell'Associazione, fatte salve le cause di incompatibilità espressamente richiamate dal presente statuto, non può essere vincolata e si avvale di criteri di massima libertà di partecipazione sia ai fini dell'elettorato passivo, sia attivo.

Art. 8 - ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta esclusivamente da tutti i gli Associati non decaduti. Gli Associati sono convocati in Assemblea almeno una volta l'anno per approvare il bilancio o rendiconto economico finanziario consuntivo. Ogni Associato ha diritto ad un voto in Assemblea, secondo il disposto di cui all'art. 2538, secondo comma, C.C.. Sono ammesse le deleghe fino ad un massimo di due. Hanno comunque diritto di intervenire in

Assemblea tutti gli Associati in regola con i pagamenti delle eventuali quote associative. L'Assemblea viene convocata nei casi previsti, ovvero qualora il Presidente lo ritenga opportuno e comunque in presenza della richiesta di un decimo degli Associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea si riunisce nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

La convocazione viene effettuata dal Consiglio Direttivo, non meno di otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, secondo una o più delle seguenti modalità alternative:

- lettera raccomandata A.R. indirizzata a tutti gli Associati contenente l'indicazione della data, dell'ora, del luogo, dell'ordine del giorno e dell'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea;
- e-mail con avviso di ricezione indirizzata a tutti gli Associati contenente l'indicazione della data, dell'ora, del luogo, dell'ordine del giorno e dell'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea;
- sms con avviso di ricezione indirizzato a tutti gli Associati contenente l'indicazione della data, dell'ora, del luogo, dell'ordine del giorno e dell'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea;
- fax con avviso di ricezione indirizzato a tutti gli Associati contenente l'indicazione della data, dell'ora, del luogo, dell'ordine del giorno e dell'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea;
- avviso affisso presso la sede sociale o mediante avviso pubblicato su un eventuale sito web gestito dall'Associazione contenente l'indicazione della data, dell'ora, del luogo, dell'ordine del giorno e dell'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea;

L'avviso di convocazione è spedito (vale la data di spedizione e non di ricezione della comunicazione), o inviato, o affisso, o pubblicato almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

Nel corso dell'Assemblea si potrà deliberare solamente sui temi previsti nell'ordine del giorno.

E' validamente costituita anche l'Assemblea totalitaria in cui sia presente la totalità degli Associati Promotori e Ordinari, dei componenti il Consiglio Direttivo, dei componenti del Collegio dei Revisori, laddove nominato, e i presenti si manifestino adeguatamente preparati sugli argomenti da trattare.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in caso di impossibilità dal Vice Presidente ovvero dal Consigliere più anziano.

Delle riunioni di Assemblea si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le delibere assembleari saranno rese note a tutti gli Associati, con particolare riguardo a quelli non intervenuti, con le stesse modalità previste per l'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Le delibere assembleari, sia in sede Ordinaria, sia Straordinaria, prese in conformità al presente statuto obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Art. 9 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria si costituisce validamente quando interviene, in prima convocazione, almeno la metà degli Associati aventi diritto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa delibera, sia in prima, sia in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta degli Associati presenti.

L'Assemblea Ordinaria:

- approva il bilancio o il rendiconto economico finanziario consuntivo;
- provvede all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo approva e modifica i regolamenti interni dell'Associazione;
- delinea gli indirizzi e i programmi generali delle attività svolte dall'Associazione;
- delibera su ogni argomento attinente alla gestione ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo e su quant'altro ad essa demandato per legge o per Statuto.

Art. 10- ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria è convocata per deliberare sui seguenti argomenti:

- modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, secondo le disposizioni del presente statuto e delle vigenti norme;
- cambiamento del comune della sede dell'Associazione;
- su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria quando è convocata è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli Associati e delibera con il voto favorevole della Maggioranza dei presenti. Diversamente, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Art. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto a scelta dell'Assemblea che lo nomina da sette a undici membri.

I membri del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea durano in carica per due anni e sono sempre rieleggibili.

In considerazione di quanto previsto all'Articolo 3 la carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con una carica politica all'interno dell'Amministrazione Pubblica locale e/o centrale, e/o con incarichi politici dati dall'Amministrazione, e/o membri del Direttivo di organismi politici.

Nell'ipotesi di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo alla prima riunione utile provvede alla sua sostituzione con il più votato fra i non eletti della stessa lista. Qualora non risultino candidati i quali, presentatisi, non siano stati eletti, il Consiglio ha la facoltà di cooptare uno degli Associati il quale assume la qualità di Consigliere e rimane in carica sino alla data della successiva Assemblea, la quale avrà come punto all'ordine del giorno la sostituzione del Consigliere.

Chi ricopre il posto del Consigliere cessato rimane in carica fino alla scadenza del mandato dell'intero Consiglio.

Il Consiglio Direttivo decade integralmente qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri, in tal caso è necessaria la sua totale rielezione.

Le funzioni riservate al Consiglio Direttivo sono le seguenti:

- gestione delle attività e assolvimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- nomina del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario/Tesoriere;

- ammissione di nuovi Associati;
- redazione annuale del bilancio o rendiconto consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- fissazione delle quote associative annuali;
- revisione degli elenchi degli Associati in modo da accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Associato prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- deliberazioni sull'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi Associati;
- deliberazioni su ogni altra questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative necessarie.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente qualora questi lo ritenga necessario.

La convocazione viene effettuata esclusivamente tramite e-mail e/o sms contenente tutti i dati relativi al giorno, all'ora, e all'indicazione del luogo e agli argomenti posti all'ordine del giorno, non meno di 2 giorni prima del termine fissato per l'adunanza (fa fede la data di spedizione /invio), anche se in assenza di tali formalità il Consiglio risulta validamente costituito quando siano presenti tutti i suoi Componenti in carica.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente ovvero in assenza di entrambi dal più anziano di età dei Consiglieri presenti.

Le deliberazioni vengono assunte:-

- con il voto favorevole dei Consiglieri presenti, in caso di parità è il voto del Presidente che prevale;
- con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica, in presenza di atti di straordinaria amministrazione.

In caso di numero cinque assenze non giustificate, il Consigliere si riterrà decaduto dall'incarico.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente o da chi in sua assenza presiede il Consiglio e dal Segretario.

L'Assemblea degli Associati aventi diritto elegge il Consiglio Direttivo come previsto nel presente Statuto.

Art. 12 - COMPITI DEL PRESIDENTE

Salvo quanto già risultante dai precedenti articoli, al Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di assenza o impedimento di questi al Vice Presidente, è attribuita, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio dell'Associazione.

Al Presidente vengono riservati tutti gli atti di ordinaria amministrazione, ovvero di straordinaria amministrazione, ma solo, in questo caso, avvalendosi della preventiva convocazione del Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta la funzione di convocazione e della presidenza dell'Assemblea e, del Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli Associati, sia dei terzi.

La rappresentanza spetta inoltre, nei limiti dei loro poteri, ai Consiglieri delegati.

Al Presidente sono inoltre concessi poteri di sorveglianza e controllo sulla totalità della gestione dell'Associazione.

Art. 13 - COMPITI DEL VICEPRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in sua assenza, impedimento o vacanza e lo coadiuva nello svolgimento delle sue funzioni.

La prova dell'impedimento del Presidente nei confronti dei terzi è data proprio dallo svolgimento delle funzioni effettuate dal Vice Presidente che ne fa le veci.

Art. 14 - COMPITI DEL SEGRETARIO/TESORIERE

Il Segretario cura la redazione e la successiva tenuta degli atti redatti dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, assolvendo così a funzioni amministrative interne all'organo.

Il Tesoriere è responsabile della struttura tecnica-amministrativa e dei beni patrimoniali dell'Associazione, si occupa degli aspetti economico-finanziari dell'Associazione effettuando gli adempimenti necessari al riguardo. Il Tesoriere è altresì responsabile:

- dell'esecuzione delle operazioni relative alla gestione finanziaria ed inventariale dell'Associazione, su indicazione del Presidente o di chi ne fa le veci e sulla base delle direttive del Consiglio;
- della tenuta e conservazione dei libri sociali;
- di presentare periodicamente e previa richiesta al Presidente ed al Consiglio la situazione finanziaria patrimoniale e contabile dell'Associazione;
- di predisporre tutti gli elementi al Consiglio per la compilazione del bilancio o rendiconto economico finanziario.

Le funzioni di Segretario/Tesoriere possono essere esercitate da un solo Consigliere oppure qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario da due Consiglieri.

Art. 15 - IL COLLEGIO DEI REVISORI

L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può nominare un Collegio dei Revisori. Il Collegio è composto da tre membri di cui almeno uno che assume la carica di Presidente deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili tenuto dal Ministero della Giustizia.

A tale organo compete il controllo contabile e di legalità dell'Associazione. Il Collegio dei Revisori resta in carica per tre esercizi e la scadenza coincide con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto o bilancio relativo al 3° esercizio della loro carica.

Qualora vengano a mancare uno o più membri, il Collegio deve essere reintegrato attraverso la convocazione dell'Assemblea e l'elezione dei mancanti che rimarranno in carica fino alla scadenza dell'originario Collegio. Qualora venga a mancare la maggioranza dei componenti il Collegio dovrà essere nominato nella sua interezza.

Art.16 - ESERCIZIO E BILANCIO

L'esercizio amministrativo dell'Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Sono eccezioni il primo esercizio che comunque terminerà il 31 dicembre e l'esercizio in cui dovesse verificarsi lo scioglimento dell'Associazione che si concluderà compiuta la liquidazione e gli adempimenti amministrativi connessi.

Per ciascun esercizio il Consiglio Direttivo deve redigere, un rendiconto consuntivo economico finanziario da sottoporre entro sei mesi all'approvazione dell'Assemblea. Il rendiconto economico finanziario deve essere disponibile, presso il luogo ove si svolgono le attività sociali, nei giorni antecedenti la data fissata per l'Assemblea di approvazione affinché possa venire visionato dal Collegio dei Revisori ove nominato oltreché da ciascun Associato interessato.

Art. 17 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione in caso di scioglimento devolverà il patrimonio residuo alla Parrocchia Sacro di Gesù delle Mole o ad altra associazione con analoga finalità ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della legge n. 662/1996.

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme di legge ed in particolare le disposizioni del libro primo, Titolo II, del Codice Civile e D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni e integrazioni il presente statuto è altresì conforme al DPR n.235/2001.

Il presente Statuto annulla e sostituisce quello precedentemente approvato e registrato.